



PROCEDURA DI AFFIDAMENTO FORNITURA SPAZZOLE PER SPAZZATRICI STRADALI

SCHEMA DI CONTRATTO

Il giorno, la società ConSer V.C.O. S.p.A., con sede legale in Verbania, via Olanda, 55, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Verbania, REA n° 191791 del V.C.O., P. IVA 01945190039, CF. 93024180031 nella persona del Direttore Ing. Alberto Colombo, nato a Premosello Chiovenda, il 13/10/1967, domiciliato presso la sede legale societaria sopra emarginata, giusta poteri allo stesso conferiti sulla base della procura speciale di cui all'atto Notaio Monica Gramatica in Verbania, rep. 2946 del 10 aprile 2013;

Premesso che

E' affidataria, da parte del Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola, con sede in Verbania, dei servizi di igiene urbana nel territorio delle amministrazioni comunali facenti parte del consorzio medesimo.

Con provvedimento n. 33 del 10/04/2018 è stato approvato l'avvio della procedura per l'affidamento della fornitura di spazzole per spazzatrici stradali, nominando responsabile Unico del procedimento la sig.^{ra} Ilenia Corradin e direttore dell'esecuzione l'Arch. Rosanna Capella, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016. E' stato redatto progetto per l'affidamento della fornitura, ai sensi dell'art. 23, comma 14 del D.lgs. 50/2016.

Vista la procedura effettuata;

Visto che con provvedimento n. ____ del ____/____/2018, l'Amministratore Unico ha approvato i verbali e l'esito di gara, aggiudicando definitivamente l'appalto;

AFFIDA

Alla società _____, con sede legale in _____ (____), via _____ n. _____, iscritta alla C.C.I.A.A. di _____ n. _____, R.E.A. _____, P. IVA _____, nella persona del Sig. _____, nato a _____ (____) il _____, residente in via _____ a _____ (____), C.F. _____, legale rappresentante, la

FORNITURA di SPAZZOLE PER SPAZZATRICI STRADALI

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliare

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del contratto.

Art. 2 - Oggetto e condizioni di effettuazione del contratto

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di spazzole per spazzatrici stradali, aventi le caratteristiche minime e le specifiche tecniche già individuate nel capitolato di gara e nell'offerta aggiudicata.

Le modalità di effettuazione della fornitura sono individuate all'articolo 3 del capitolato speciale.

Art. 3 - Termini di fornitura e clausola di recesso

Il contratto ha decorrenza dalla data di sottoscrizione sino a tutto il _____ (36 mesi dalla data di sottoscrizione).

Le forniture, previo ordine scritto, secondo le modalità indicate all'art. 3 del Capitolato, dovranno essere completate nel termine di giorni 20 (venti), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di trasmissione dell'ordine.

Poiché il presente contratto viene stipulato per adempiere alle obbligazioni derivanti dall'affidamento *in house* alla committente dei servizi di igiene ambientale, la durata dell'affidamento da esso regolato è, in ogni caso, condizionata al mantenimento della titolarità del servizio in capo alla medesima.

Ai sensi dell'art. 1353 C.C., costituiscono condizioni risolutive del contratto, per cui ConSer V.C.O. S.p.A. potrà recedere dal contratto di affidamento del servizio anche prima della scadenza pattuita, con un preavviso di almeno 30 gg., a mezzo lettera raccomandata A.R., qualora l'Ente titolare del



servizio opererà per una gestione diversa da quella attualmente affidata a ConSer V.C.O. S.p.A.; in questo caso la ditta appaltatrice non potrà accampare nessuna pretesa, se non i pagamenti delle forniture effettuate fino a quel momento o degli eventuali materiali per i quali abbia ricevuto ordinativo di fornitura con specifico buono aziendale di ConSer V.C.O. S.p.A..

Art. 4 - Corrispettivo del contratto

Per le prestazioni oggetto del presente Contratto, ConSer V.C.O. S.p.A. riconoscerà alla ditta il prezzo, **a misura** dei ricambi forniti, come da offerta di gara allegata e parte integrante del presente contratto.

I suddetti importi dovranno intendersi onnicomprensivi di tutte le operazioni sopra descritte, per eseguire in perfetta regola e nel rispetto delle norme vigenti in materia di rifiuti, tutela ambientale, sicurezza ed igiene del lavoro, tutte le attività oggetto del contratto.

L'importo presunto per la durata contrattuale è pari a **€ 115.000,00** compresi oneri sicurezza non soggetti a ribasso, iva esclusa.

Art. 5 - Adeguamento dei prezzi

Dato atto che trattasi di contratto periodico e continuativo a decorrere dal secondo anno di esecuzione del contratto ConSer VCO S.p.A. procederà all'adeguamento di revisione dei prezzi a mente delle vigenti disposizioni in materia di variazione degli indici dei prezzi al consumo (istat FOI) con riferimento alla percentuale riferita all'anno precedente, su base annua.

Art. 6 - Variazioni al contratto

Le variazioni al contratto sono regolate ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

Art. 7 - Esecuzione del contratto

Ai sensi degli artt. 101 e segg. D.lgs. 50/2016, la gestione del contratto e la verifica della corretta esecuzione del medesimo è svolta dal R.U.P. con l'ausilio del direttore dell'esecuzione del contratto, che provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico contabile dell'esecuzione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

Il presente contratto è efficace dalla data di sua sottoscrizione, l'appaltatore è tenuto a seguire le direttive fornite dalla S.A. per l'avvio dell'esecuzione del contratto, qualora non adempia, ConSer V.C.O. S.p.A. ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto medesimo.

Art. 8 - Contabilità e pagamenti

Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato da ConSer V.C.O. S.p.A., mediante bonifico bancario a seguito di presentazione di regolare fattura, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 192/2012 con scadenza a 60 gg. fine mese data fattura.

L'emissione di fattura sarà autorizzata - per ogni consegna - previa verifica della regolare e completa effettuazione della fornitura, riscontrabile dai documenti di trasporto firmati dal responsabile incaricato, il pagamento sarà relativo all'effettivo numero di pezzi consegnato.

E' vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura o delega all'incasso, salvo, che ConSer V.C.O. S.p.A. per motivi particolari, non le riconosca espressamente mediante apposito provvedimento.

Prima di effettuare pagamenti di importo superiore a cinquemila euro ConSer V.C.O. S.p.A. procederà, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, come modificato dall'art. 1, comma 986 della L. 205/2017, alla verifica di cui all'art. 2 del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 18.01.2008, n. 40, inoltrando apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A., al fine di accertare eventuali inadempimenti a carico dell'appaltatore in materia tributaria e finanziaria.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, all'importo netto delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5 %, da svincolarsi in sede di liquidazione finale.

Art. 9 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni e si impegna a dare immediata comunicazione a ConSer V.C.O. S.p.A. ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia del Verbano Cusio Ossola, della notizia dell'inadempimento degli eventuali propri subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il contratto s'intende risolto di diritto nel caso che anche una sola transazione finanziaria relativa al presente affidamento, anche se eseguita da subappaltatori o subcontraenti dell'impresa appaltatrice, sia stata eseguita senza avvalersi degli strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della relativa operazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9-bis della legge 136/2010 e s.m.i..

Art. 10 - Adempimenti in tema di tutela dei lavoratori e regolarità contributiva

L'appaltatore deve osservare tutte le norme derivanti dalla vigente normativa relative alla tutela



ambientale, all'igiene e sicurezza sul lavoro (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), alle norme dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei dipendenti.

La ditta aggiudicataria si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni in oggetto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. I suddetti obblighi sono vincolanti per la ditta aggiudicataria anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

ConSer V.C.O. S.p.A. deve provvedere alla verifica del mantenimento del possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 in occasione di:

- Pagamento delle prestazioni relative alle forniture;
- Certificato di verifica di conformità, attestazione di regolare esecuzione e/o pagamento del saldo finale.

A tal fine ConSer V.C.O. S.p.A., provvederà alla verifica della regolarità contributiva (mediante acquisizione del DURC), in corso di validità.

In caso di ottenimento di un DURC che segnali inadempienza, ConSer V.C.O. S.p.A. tratterà dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e provvederà al pagamento di quanto dovuto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Art. 11 - Domicilio del fornitore

L'appaltatore elegge domicilio, per tutti gli effetti del contratto stesso, al seguente indirizzo:

Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto sono fatte dal direttore per l'esecuzione o dal responsabile del procedimento, all'appaltatore o a colui che lo rappresenta, presso il domicilio di cui sopra.

Art. 12 - Garanzia definitiva

La cauzione definitiva, costituita ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, è pari al 10% dell'importo contrattuale netto stimato, incrementata, per ribassi superiori al 10%, di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento.

Ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione delle forniture risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Si dà atto che l'impresa ha presentato _____ stipulata con _____ n. _____ del _____ per l'importo di _____ (_____).

Art. 13 - Cessione del contratto

E' fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, la fornitura affidata, a pena di nullità. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del C.C., a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione delle forniture.

Art. 14 - Subappalto

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105, D.lgs. n. 50/2016.

La ditta aggiudicataria potrà affidare in subappalto le forniture comprese nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché all'atto dell'offerta abbia indicato le forniture o parte di forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo e dimostrino l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.

L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto.



Art. 15 - Prevenzione degli infortuni e igiene dell'ambiente di lavoro

Il committente e l'appaltatore danno atto che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., trattandosi di mera fornitura di materiali, non è dovuta la valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) e del relativo documento. Si impegnano, in ogni caso, a curare e valutare, sotto la loro propria esclusiva responsabilità, eventuali situazioni di rischio possano evidenziarsi ed adottare di tutti i provvedimenti e le condizioni atte ad evitare infortuni, sulla base delle vigenti norme di legge.

Art. 16 - Oneri ed obblighi a carico della ditta appaltatrice

Sono a carico della ditta gli oneri e obblighi seguenti:

- Eseguire l'appalto in nome proprio, con organizzazione dei mezzi e del personale necessari e con gestione a proprio rischio, garantendo l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle forniture.
- Adottare, nell'esecuzione di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele previste dalle norme in vigore sulla sicurezza ed igiene del lavoro, e quanto altro previsto per legge, necessarie a garantire la vita e l'incolumità dei terzi e del suo personale comunque addetto alla fornitura.

Non saranno accettate richieste di compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto delle normative in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle forniture nel rispetto della normativa vigente.

Art. 17 - Penali

In caso di significativo inadempimento agli obblighi stabiliti nel contratto ed accettati con la sua sottoscrizione, salvi casi di comprovata forza maggiore, richiamato l'art. 113-bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sono stabilite a carico della ditta appaltatrice le seguenti penali:

1. in caso di consegna di prodotti difformi rispetto ai requisiti di capitolato e di offerta, ConSer V.C.O. S.p.A. provvederà a respingere la fornitura richiedendone la sostituzione nel termine di 7 (sette) giorni dall'avvenuto respingimento. Qualora la sostituzione non avvenga nei termini di cui sopra, salvo casi di comprovata forza maggiore, per ogni giorno solare consecutivo oltre il termine fissato sarà applicata una penale contrattuale pari all'**1%** del valore totale dell'ordine.
2. per ogni giorno, naturale e consecutivo, di ritardo rispetto al termine di consegna delle forniture sarà applicata una penale giornaliera pari all'**1%** del valore totale dell'ordine.
3. nel caso in cui l'impresa incorra in più inadempienze, le relative penali e riduzioni si sommeranno e verranno dedotte, come di seguito descritto.

Le infrazioni anzidette saranno accertate dal RUP o dal Direttore di esecuzione, che formuleranno formale contestazione alla ditta appaltatrice che potrà, entro dieci giorni, produrre le eventuali memorie giustificative o difensive dell'inadempienza riscontrata. Esaminate queste, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, ConSer V.C.O. S.p.A., esprimerà il proprio giudizio, erogando, se del caso, una penalità come sopra determinata o addebitando i maggiori costi sostenuti.

Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque vanno documentate e non potranno protrarsi oltre i 7 (sette) giorni. Saranno considerate cause di forza maggiore, purché debitamente e tempestivamente comunicate, scioperi documentati con dichiarazione C.C.I.A.A. o altra autorità equipollente o eventi meteorologici che rendano impraticabili le principali vie di transito.

Qualora il ritardo dovesse superare i 30 giorni dal termine di consegna o comunque la medesima non avvenga nei 20 giorni di cui all'art. 3, ConSer V.C.O. S.p.A. si riserva il pieno diritto, e senza formalità di sorta, di esercitare ogni azione a tutela dei propri diritti, al recupero dei danni subiti nonché a risolvere l'affidamento della fornitura.

L'applicazione della penalità o dell'addebito dei costi sarà comunque conseguente ad un richiamo, trasmesso anche a mezzo mail, relativo all'inadempienza. L'ammontare delle penalità e l'importo delle spese per i servizi eventualmente eseguiti d'ufficio saranno, di norma, trattenute da ConSer V.C.O. S.p.A. sulla prima fattura disponibile.

Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, la società avrà diritto di rivalersi delle somme dovute sull'importo cauzionale. Pena la decadenza dell'appalto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni.

Art. 18 - Risoluzione del contratto

Si applicano, al presente contratto, le norme di cui all'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.

Costituiscono gravi inadempienze che comportano la risoluzione di diritto ed automatica del contratto come previsto dagli artt. 1453 e 1456 del C.C.:

1. scioglimento, cessazione o fallimento della ditta;
2. subappalto non autorizzato ai sensi della vigente normativa;
3. quando l'ammontare complessivo delle penalità applicate alla ditta superi il limite del 10 % dell'importo contrattuale;



4. quando la ditta appaltatrice si rende colpevole di frode;
5. ogni altra grave inadempienza ai termini dell'articolo 1453 del Codice Civile;
6. mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto.

Nel caso di risoluzione del contratto per colpa della ditta appaltatrice, questa, oltre ad essere tenuta al risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della cauzione.

Contro la decisione di risoluzione adottata da ConSer V.C.O. S.p.A. è data facoltà alla ditta appaltatrice di ricorrere alla magistratura ordinaria del foro competente ove risiede la società appaltante.

Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa, la ditta appaltatrice dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, ConSer V.C.O. S.p.A. potrà rivalersi sulla cauzione, addebitando all'inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione della fornitura ad altra ditta, fino alla scadenza naturale dell'appalto.

Art. 19 - Forma del Contratto e spese contrattuali

Il presente contratto è redatto e stipulato nella forma della scrittura privata e non viene sottoposto a registrazione per espressa volontà delle parti, restando stabilito che, ove ciò si renda necessario, tutte le spese e gli oneri conseguenti saranno a totale carico della parte che ne richiede la registrazione.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n° 955/1982.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016, il presente contratto è stipulato in modalità elettronica. Le parti sottoscrivono personalmente il contratto con firma digitale, oppure con firma elettronica. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli e timbri di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.

Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso; l'apposizione di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione.

Nel caso in cui il terzo contraente sia sprovvisto di firma digitale, la scrittura privata può essere sottoscritta con firma elettronica, consistente nell'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa e cioè nella firma autografa riprodotta in immagine informatica direttamente da tablet o da scanner.

Art. 20 - Privacy ed accesso agli atti

Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n° 196, s'informa che :

- a. titolare del trattamento dei dati in questione è la ConSer V.C.O. S.p.A. - responsabile del trattamento è l' Ing. Alberto Gagliardi;
- b. i dati saranno utilizzati per le finalità connesse alla fornitura e gestione del contratto;
- c. il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei che su supporti informatici a disposizione degli uffici;
- d. i dati non verranno comunicati a terzi salvo verifiche ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. N° 445/2000 e potranno essere resi noti solo a coloro che ne avranno diritto ai sensi delle legge n° 241 del 1990 e relativi regolamenti di attuazione;
- e. il conferimento dei dati è obbligatorio.
- f. Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n° 196/2003 rivolgendosi al responsabile del procedimento e potranno essere resi noti solo a coloro che ne avranno diritto ai sensi delle legge n° 241 del 1990 e relativi regolamenti di attuazione.

Art. 21 - Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Verbania.

Art. 22 - Riferimento alla legge

Le forniture previste nel presente contratto devono essere eseguite nel rispetto della normativa vigente in materia e delle successive modifiche ed integrazioni che dovessero subentrare nel corso dell'appalto, alle normative di sicurezza sul lavoro.

Per quanto non previsto nel presente Contratto si intendono richiamate ed applicabili tutte le suddette disposizioni, nonché le ordinanze sindacali aventi rapporto con le forniture oggetto dell'appalto e le disposizioni comunitarie, statali e regionali in materia, anche se non espressamente richiamate.

La ditta, nell'esecuzione delle forniture, dovrà uniformarsi a tutte le normative sopra richiamate, nonché a tutte le modifiche delle stesse e/o alle nuove normative intervenute nel corso dell'appalto.

**ALLEGATI**

Sono allegati al contratto e ne formano parte integrante essendo stati letti e conosciuti dalle parti:

1. Visura CCIAA attestante i poteri di chi sottoscrive
2. Offerta
3. Copia della garanzia definitiva
4. Capitolato speciale d'appalto

APPROVAZIONI E FIRME

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- | | |
|---------|---|
| Art. 3 | Termini di fornitura e clausola di recesso. |
| Art. 4 | Corrispettivo del contratto |
| Art. 8 | Contabilità e pagamenti |
| Art. 9 | Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari |
| Art. 10 | Adempimenti in tema di tutela dei lavoratori e regolarità contributiva |
| Art. 12 | Garanzia definitiva |
| Art. 17 | Penali |
| Art. 18 | Risoluzione del contratto |
| Art. 21 | Foro competente |

Letto, confermato e sottoscritto

La ditta appaltatrice

ConSer V.C.O. S.p.A.
